

Vs. Rif:

Nota Prot. n. 0489379/22 del 16.11.2022

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
Ufficio Pianificazione e Programmi
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c.

Spett.le **TERRAVERDE ENERGY S.r.l.**
terraverdenenergysrl@pec.it

Al **SUAP – Comune di Città Sant’Angelo**
comune.cittasantangelo@pec.it

Al **COMUNE DI CITTA’ SANT’ANGELO**
comune.cittasantangelo@pec.it

Alla **PROVINCIA DI PESCARA**
provincia.pescara@legalmail.it

Al **Servizio GENIO CIVILE Regionale di Pescara**
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Alla **ASL PESCARA**
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
igienesanita.aslpe@pec.it

Alla **ARTA – SEDE CENTRALE**
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

c.a. Dott.ssa G. Mancinelli - Ing. S. Campana

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al **CONSORZIO INDUSTRIALE**
dell’Area di Chieti-Pescara
consorzio@csichietipescara@pec.it

Al **COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.**
com.pescara@cert.vigilfuoco.it

Alla **REGIONE ABRUZZO**
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Al **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO - AMBIENTE**
pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it

OGGETTO: **TERRAVERDE ENERGY S.r.l.** - Istanza di Rinnovo della D.D. n. DR4/27 del 02.03.2012 e D.D. n. DPC026/156 del 08.06.2018 e s.m.i., per la gestione di un Impianto di Recupero di Rifiuti speciali non pericolosi. Codice SGRB-AU-PE-021. Convocazione Conferenza di Servizi artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i. in forma simultanea ed in modalità sincrona.
RICHIESTA CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

In esito alla Vs. Nota in Riferimento, acquisita ai Ns. atti col Prot. n. 54126.2022, con la quale codesto Servizio Regionale ha convocato la CdS, ex Art. 14-bis della L.241.1990, per la Ditta in oggetto e ha richiesto il Parere della scrivente Agenzia,

- ✓ **Esaminata** la Documentazione Integrativa redatta dall'Impresa e pubblicata sul sito Regionale all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208>,

si evidenzia quanto segue.

- 1) Con Ns. precedente Nota Prot. n. 40256.2022 del 29.08.2022, alla Ditta è stato richiesto di definire “..... Per qualsiasi Codice EER in ingresso all’Impianto, l’estensione e l’ubicazione dell’Area prestabilita per la propria Messa in Riserva (R13) e la modalità di stoccaggio.”.

La Ditta, a riscontro di tale richiesta, ha affermato che “*Tutti i CER vengono stoccati insieme nella medesima area, in quanto non risulta possibile separare i singoli CER per esigenze lavorative*”.

Tale motivazione risulta inaccettabile in quanto la mancata possibilità di poter tenere separati i singoli codici CER, nell’Area di Messa in Riserva, non preclude la possibilità di una loro miscelazione, né garantisce la tracciabilità dei singoli Rifiuti stessi.

Si osserva che, nell’Area di Messa in Riserva, deve essere evitata la miscelazione dei Rifiuti e si richiama, in merito, la *Circolare Ministeriale Prot.0001121.21-01-2019* nelle seguenti affermazioni :


“.....
– *i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all’interno dell’impianto, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dell’impianto;*
– *la mera operazione di stoccaggio non può dare origine a rifiuti di natura e/o EER diversi.*
.....”

Si chiarisce, inoltre, facendo riferimento alla *Sentenza n. 75 del 12 Aprile 2017 della Corte Costituzionale* che: «*la miscelazione costituisce attività di gestione dei*

rifiuti e deve essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto»; essa è dunque soggetta «alle specifiche prescrizioni e condizioni riportate negli atti autorizzativi di cui agli artt. 208, 209 e 211» del d.lgs. n. 152 del 2006».

Pertanto la miscelazione dei rifiuti rientra nel concetto di «trattamento» e costituisce attività di gestione dei rifiuti e deve essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

La Ditta, nello specifico, può effettuare la **miscelazione dei Rifiuti** con l'operazione R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" **solo all'interno del Capannone** come evidenziato dal seguente Elaborato Planimetrico (Allegato 2b):



✓ Quanto alla Tracciabilità dei Rifiuti, la stessa è richiesta dall'Art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Un qualsiasi Ente di Controllo, deve poter **verificare visivamente e amministrativamente il singolo rifiuto** nella fase di Messa in Riserva. Nel caso specifico, come illustrato dalla seguente veduta panoramica prodotta dalla Ditta, risulta impossibile, nell'ambito della commistione di Rifiuti presenti nell'Area R13, verificare la tracciabilità del singolo Rifiuto.




Per quanto sopra, la Ditta è tenuta a definire, per ogni SINGOLO Codice EER in ingresso all'Impianto, l'estensione e l'ubicazione dell'Area prestabilita per la propria Messa in Riserva (R13) e la modalità di stoccaggio.

Deve essere, quindi, riprodotta dall'Impresa, una nuova Planimetria, in versione revisionata, dove le singole aree di Messa in Riserva, dei SINGOLI rifiuti conferiti all'Impianto, devono essere individuate, separate e distinte.

Con l'occasione, si richiede di individuare sulla Planimetria revisionata anche l'apposito spazio previsto per il Deposito Temporaneo dei Rifiuti avente codice EER 19 12 02 (parimenti a quanto fatto per il codice EER 19 12 12) dichiarato dalla Ditta ma non contemplato sulle Planimetrie presentate, anche se espressamente richiesto dalla scrivente Agenzia.

Inoltre, ai fini della tracciabilità dei Rifiuti, si chiede nuovamente alla Ditta di produrre le informazioni già richieste con Ns. precedente Nota Prot. n. 40256.2022 del 29.08.2022, ovvero di dichiarare la Potenzialità istantanea e la Potenzialità annua di Messa in Riserva dei SINGOLI Rifiuti in ingresso all'Impianto, nonché la Potenzialità annua delle Operazioni R3 ed R1 relativa ai SINGOLI Rifiuti sottoposti a tali Operazioni.

- 2) Si richiama, ora, l'attenzione della Ditta, a quanto di seguito raffigurato e ottenuto dalla sovrapposizione, con l'ausilio del software AutoCAD, delle Planimetrie (Allegato 11 ed Allegato 8) alla veduta panoramica (Allegato 1) prodotte dalla Stessa.



Allegato 11
(Planimetria - Aree stoccaggio Rifiuti)



Allegato 1
(Ripresa panoramica)




Allegato 8
(Planimetria - Canalizzazione delle Acque)



Allegato 1
(Ripresa Panoramica)

Sovrapposizione e comparazione della Planimetria raffigurante le Aree di Stoccaggio con la Ripresa Panoramica
 (Allegato 11 – Allegato 1)







Da tale Elaborazione, si evidenzia, in particolare, come le Aree occupate dalle Operazioni di Recupero R13 ed R1 non hanno una corrispondenza Planimetrica.

Per quanto concerne l'Area adibita all'Attività di Recupero R1, si evidenzia, altresì, che il setto separatore raffigurato in Planimetria non trova riscontro nello Stato di fatto.

Qualora l'intera Area dedicata ad R1 sia stata unificata, si chiede alla Ditta di dare chiarimenti e/o aggiornamenti in merito.

**Sovrapposizione e comparazione della Planimetria raffigurante la canalizzazione delle Acque
con la Ripresa Panoramica
(Allegato 8 – Allegato 1)**





Da tale Elaborazione, si evidenzia, in particolare, come le caditoie delle acque di piazzale, siano coperte dai cumuli di rifiuti.

La rete di canalizzazione delle acque meteoriche e di dilavamento del piazzale deve essere assolutamente ripristinata “in toto” come da progetto approvato.

Alla luce di quanto sopra comparato, illustrato e detto, la Ditta deve adeguare lo Stato di fatto al Progetto approvato in essere per poi darne evidenza tramite una veduta panoramica aggiornata.

Relativamente alla Matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA, la Ditta sulla nuova Planimetria che dovrà produrre dovrà individuare anche il Punto di emissione E1 (già precedentemente richiesto e senza riscontro).

Si chiede, inoltre, di produrre copia dell'ultimo Quadro Riassuntivo delle Emissioni autorizzato, in quanto ai Ns. atti risulta il QRE datato 16.12.2009 che risulta non aggiornato al limite della concentrazione delle diossine (PCDD+PCDF come diossina equivalente), dettato dall'allora D.Lgs. 133 del 2005, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 46 del 2014.

Relativamente alla Matrice SCARICHI IDRICI, si chiede alla Ditta di dichiarare il/i Corpi recettore/i degli stessi (Acque Domestiche, Acque di prima pioggia e di dilavamento del Piazzale, Acque di seconda Pioggia), in quanto non deducibile/i né dalla Relazione Tecnica integrativa redatta, né dalla Planimetria illustrante la canalizzazione delle Acque.

In materia, si precisa subito che le Acque di seconda pioggia in by-pass, contrariamente a quanto indicato dalla Planimetria (Allegato 8), non possono intercettare il pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia depurate.

Quanto sopra viene richiesto al fine di poter valutare in maniera esaustiva il Progetto ed esprimere, compiutamente, il Parere di competenza.

Chieti, 25 Novembre 2022

L'Assistente Tecnico
P.C. Marco DI GIUSEPPE

L'Assistente Tecnico
P.C. Adriano MARCHEGIANI

Il Responsabile dell'Ufficio
AUA, AU, CICLO DEI RIFIUTI
Ing. Anna GIANANTE

Il Direttore del Distretto
Dott. Roberto COCCO
*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del
D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*